

## Le controversie finanziarie sino ad euro 500.000. Il nuovo Arbitro presso la Consob

Gennaio 19, 2017

**Maurizio Tidona**

Avvocato

Corrispondenza:

[m.tidona@tidona.com](mailto:m.tidona@tidona.com)

### Indice:

1. Il nuovo arbitro per le controversie finanziarie: competenza, perimetro di intervento e somme azionabili
2. L'onere a carico dell'intermediario di provare la propria diligenza, correttezza, informazione e trasparenza: la completezza del ricorso all'arbitro
3. Le norme di legge, regolamentari ed i codici di condotta che il nuovo arbitro deve applicare nella decisione dei ricorsi
4. La non vincolatività per le parti della decisione del nuovo arbitro: le azioni possibili per l'investitore insoddisfatto e le conseguenze per l'intermediario inadempiente
5. Il grado di "precedente" per le banche degli orientamenti desumibili dalle decisioni del nuovo arbitro
6. Condizioni di procedibilità del ricorso al nuovo arbitro

### **1. Il nuovo arbitro per le controversie finanziarie: competenza, perimetro di intervento e somme azionabili**

L'Arbitro delle Controversie Finanziarie è stato istituito presso la Consob il 3 giugno 2016, con la Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, ed è operativo dal 9 gennaio 2017.<sup>1</sup>  
<sup>2 3</sup>

<sup>1</sup> Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 (in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016).

<sup>2</sup> Con la Delibera è stato adottato anche il Regolamento dell'ACF ("Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)").

<sup>3</sup> Delibera Consob n. 19783 del 23 novembre 2016 (Avvio dell'operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e adozione di disposizioni transitorie).

Le banche e gli intermediari finanziari devono obbligatoriamente aderire al nuovo Arbitro.<sup>4</sup>

L'Arbitro ha competenza sulle controversie fra investitori ed intermediari relative alla sostenuta violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio<sup>5</sup>, incluse le controversie transfrontaliere e quelle online, oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013<sup>6</sup> e quelle che riguardano i gestori dei portali di "equity crowdfunding".<sup>7</sup>

La competenza è limitata alle richieste dell'investitore di somme di denaro sino ad euro 500.000.<sup>8</sup>

Sono comunque esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario ed anche quelli che non hanno natura patrimoniale (e quindi, ad esempio, danni morali o fisici), per i quali l'investitore potrà adire la sola autorità giudiziaria (eventualmente anche dopo la conclusione del procedimento avanti all'Arbitro).

## **2. L'onere a carico dell'intermediario di provare la propria diligenza, correttezza, informazione e trasparenza: la completezza del ricorso all'arbitro**

Nel procedimento avanti all'Arbitro spetta all'intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori.<sup>9</sup>

L'onere della prova è quindi invertito e spetta sempre e soltanto all'intermediario finanziario.

L'investitore ha il solo obbligo della completezza del ricorso all'Arbitro, e quindi la determinazione della cosa oggetto della domanda e la completa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni domandate all'Arbitro. In difetto di

<sup>4</sup> I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono all'Arbitro dalla data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari, stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Art. 2, Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016).

<sup>5</sup> Attività disciplinate nella parte II del TUF (Disciplina degli Intermediari).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2009/22/CE (Regolamento sull'ODR per i consumatori).

<sup>7</sup> Con "crowdfunding" si indica il processo con cui più persone conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (piattaforme o portali). Ci si riferisce a "equity-based crowdfunding" quando tramite l'investimento on-line si acquista un titolo di partecipazione in una società.

<sup>8</sup> Art. 4 (Ambito di operatività dell'Arbitro), n. 2, Regolamento di attuazione dell'ACF adottato con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016.

<sup>9</sup> Art. 15 (Decisione), n. 2, Regolamento di attuazione dell'ACF adottato con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016.

tali elementi il ricorso dell'investitore è irricevibile ed eventualmente ripresentabile (nel limite di un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario).<sup>10</sup>

### **3. Le norme di legge, regolamentari ed i codici di condotta che il nuovo arbitro deve applicare nella decisione dei ricorsi**

L'Arbitro, nella valutazione delle questioni ad esso demandate, deve applicare le norme giuridiche che disciplinano la materia, tenendo anche conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)<sup>11</sup>, delle Linee Guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, e dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l'intermediario aderisce.<sup>12</sup>

L'Arbitro deve depositare la propria decisione sul ricorso nel termine di 90 giorni dal completamento del fascicolo di apertura della procedura.<sup>13</sup>

### **4. La non vincolatività per le parti della decisione del nuovo arbitro: le azioni possibili per l'investitore insoddisfatto e le conseguenze per l'intermediario inadempiente**

La decisione dell'Arbitro non è vincolante per l'investitore, che è libero di ricorrere all'autorità giudiziaria successivamente alla decisione, se non si ritenga pienamente soddisfatto ed a prescindere dall'esito del procedimento.

Per le banche e gli intermediari finanziari che non adempiano alla decisione dell'Arbitro è prevista la sanzione reputazionale della pubblicazione, a cura e spese dell'intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario per una durata di sei mesi.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Art. 12 (Irricevibilità e inammissibilità del ricorso), n. 2, Regolamento di attuazione dell'ACF adottato con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016.

<sup>11</sup> L'Autorità Europea di Vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). È stata istituita con Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.

<sup>12</sup> Art. 15 (Decisione), n. 1, Regolamento di attuazione dell'ACF adottato con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016.

<sup>13</sup> Art. 14 ((Termini per la conclusione del procedimento), Regolamento di attuazione dell'ACF adottato con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il termine può essere prorogato dal collegio prima della sua scadenza, previa comunicazione alle parti, per un periodo non superiore a novanta giorni, quando lo richieda la particolare complessità o novità delle questioni trattate.

<sup>14</sup> Art. 16 (Esecuzione della decisione), Regolamento di attuazione dell'ACF adottato con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016: "1. L'intermediario comunica all'Arbitro gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, entro il termine previsto all'articolo 15, comma 3. 2. Quando vi è il sospetto, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, che l'intermediario non abbia eseguito la decisione, la segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni, chiedendo anche notizie sull'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso. La segreteria, sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti, redige una apposita relazione per il collegio. 3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, ove accertata dal collegio, è resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell'Arbitro e, a cura e spese dell'intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario per una durata di sei mesi. A margine della pubblicazione viene

Per quanto riguarda le banche ed i principali intermediari finanziari non è comunque probabile l'inadempimento alle decisioni dell'Arbitro, come è stato ed è nell'analogo procedimento avanti all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) istituito presso la Banca d'Italia, in cui gli inadempimenti dei principali operatori del settore è fatto assai raro.

## **5. Il grado di "precedente" per le banche degli orientamenti desumibili dalle decisioni del nuovo arbitro**

Alle banche ed agli intermediari finanziari è fatto onere di valutare i reclami ricevuti dalla clientela anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro, le quali divengono quindi un "precedente" assumibile a parametro per il futuro comportamento di tutti gli intermediari finanziari, banche comprese.<sup>15</sup>

## **6. Condizioni di procedibilità del ricorso al nuovo arbitro**

Il ricorso all'Arbitro può essere proposto soltanto dopo la presentazione di un formale reclamo all'intermediario, al quale lo stesso abbia espressamente risposto, oppure dopo che siano decorsi più di 60 giorni dalla presentazione del reclamo, senza che l'intermediario abbia risposto.<sup>16</sup>

Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.<sup>17</sup>

Per essere procedibile il ricorso, non devono essere in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito.

Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario.<sup>18</sup>

---

altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale. 4. L'intermediario può in ogni momento chiedere alla segreteria tecnica che l'Arbitro pubblichi sul proprio sito web informazioni circa l'avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso o sul suo esito".

<sup>15</sup> Art. 3 (Adesione degli intermediari all'Arbitro), n. 4, lett. b), Regolamento di attuazione dell'ACF adottato con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016.

<sup>16</sup> Art. 3 (Adesione degli intermediari all'Arbitro), n. 4, lett. a), Regolamento di attuazione dell'ACF adottato con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016.

<sup>17</sup> Art. 10 (Condizioni di ricevibilità), Regolamento di attuazione dell'ACF adottato con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016.

<sup>18</sup> Art. 10 (Condizioni di ricevibilità), n. 3, Regolamento di attuazione dell'ACF adottato con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016.

Successivamente all'investitore sarà consentita la sola via giudiziale (od altri strumenti di risoluzione eventualmente disponibili).

© Tidona Copyright - È vietata la riproduzione in qualsiasi forma di questo documento o la distribuzione a terzi esterni alla propria organizzazione di appartenenza.

Per la valutazione di assistenza legale in un caso specifico scrivere a: [info@tidona.com](mailto:info@tidona.com).